VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)*.

Sulla pubblicità dei lavori 15

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 23

SEDE REFERENTE:

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)*.

Sulla pubblicità dei lavori 16

SEDE REFERENTE

Martedì 27 maggio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 maggio 2025.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che alle ore 16 di ieri, lunedì 26 maggio, è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e che ne sono state presentate circa 140 *(vedi allegato)*.

Avverte, altresì, che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non sono ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, che attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Faccio presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che,

ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Alla luce dei criteri esposti e delle valutazioni effettuate dalla Presidenza, in considerazione dei contenuti del provvedimento nel testo trasmesso dal Senato, rileva come siano pertanto da considerarsi inammissibili, per estraneità di materia, le seguenti proposte emendative:

Manzi 1-*bis*.6, che incrementa di 550 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, il fondo per il finanziamento ordinario delle università;

Manzi 1-*bis*.01, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo di garanzia assicurativa per il pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa, destinato ai dottorandi di ricerca, ai titolari di contratti di ricerca, di contratti *post-doc* e di borse di assistenti all'attività di ricerca;

Caso 2.20, che reca misure volte a garantire la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro;

Amato 2.28, che elimina il contributo mensile pari all'1 per cento dell'ammontare lordo dello stipendio a carico degli iscritti all'Ente nazionale di assistenza magistrale;

Amato 2-*bis*.06, che riconosce, a decorrere dal triennio contrattuale 2022-2024, il diritto a usufruire del buono pasto quale servizio sostitutivo di mensa al personale scolastico delle istituzioni scolastiche statali;

Ascari 6-*bis*.01, che istituisce a decorrere dall'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione;

Caso 6-*bis*.02 e 6-*bis*.03, che istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito a decorrere dall'anno 2025 un Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Avverte, infine, che il termine per le richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 13.30 di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 maggio 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 20.10.

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che nell'odierna seduta antimeridiana sono state pronunciate le dichiarazioni di inammissibilità di alcune proposte emendative e non sono pervenute richieste di riesame avverso le valutazioni di inammissibilità pronunciate. Non essendovi deputati che intendono intervenire sul complesso delle proposte emendative presentate invita il relatore e, successivamente, la rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli emendamenti Piccolotti 1.1 e Manzi 1.2; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Manzi 1.3 e Amato 1.4; esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Manzi 1.22 e Piccolotti 1.23; esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 e 1.29; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Manzi 1.30 e Piccolotti 1.31 nonché sull'emendamento Piccolotti 1.32.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, esprime parere conforme a quello espresso dal Relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Piccolotti 1.1 e l'emendamento Manzi 1.2.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.3, identico all'emendamento Amato 1.4, ne illustra il contenuto soppressivo del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26-*bis*, comma 1 da introdurre nel decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. A tale proposito, dichiara di voler richiamare l'attenzione della Commissione sulla natura peggiorativa, rispetto alla versione originaria, della disposizione oggetto della proposta emendativa in esame, in quanto la previsione della mancata costituzione di un numero complessivo di classi attivate negli istituti tecnici – che non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024 – è ora estesa a tutte le scuole secondarie di secondo grado.

Pur riconoscendo che tale disposizione sia frutto della presa d'atto del calo demografico che interessa l'Italia e che si ripercuote sul numero di studenti che si iscrivono nelle classi delle scuole secondarie, afferma che essa rischia di aggravare il fenomeno delle cosiddette classi pollaio, ciò che avrà conseguenze negative per la qualità dell'istruzione da impartire.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4, identico all'emendamento Manzi 1.3, dichiara il proprio stupore di fronte alla disposizione in esame, ritenendo del tutto illogico e sbagliato non consentire agli studenti di provare a decidere autonomamente quale percorso intraprendere, incanalandoli lungo una strada precostituita.

Nell'affermare che una siffatta disposizione determinerà una riduzione del numero dei docenti ne auspica la soppressione, reputandola assurda.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzi 1.3 e Amato 1.4.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.5 a sua prima firma ne illustra la finalità, volta a differire di un anno l'attuazione della riforma relativa agli istituti tecnici. Sostiene che tale differimento sia indispensabile per garantire la corretta programmazione degli anni scolastici che, altrimenti, sarebbe a rischio, e ricorda che anche le associazioni di studenti medi e di docenti hanno avanzato proposte migliorative. Richiama, quindi, l'attenzione sulla riduzione del numero di ore di insegnamento dedicate alle materie generali e l'anticipazione dell'alternanza scuola-lavoro al biennio.

Auspica, infine, l'accoglimento della proposta emendativa in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 1.5, 1.6,

1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, gli identici emendamenti Manzi 1.22 e Piccolotti 1.23, nonché gli emendamenti Manzi 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.31, identico all'emendamento Manzi 1.30, ritiene sorprendente il parere contrario del relatore e del Governo sulle proposte emendative in esame, dal momento che esse si limitano a specificare che le informazioni contenute negli allegati 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* annessi al presente decreto hanno una valenza esclusivamente educativa e pedagogica, non dovendo essere pubblicizzate in alcun modo e divulgate senza l'autorizzazione delle studentesse o degli studenti maggiorenni o degli esercenti la responsabilità genitoriale in caso di studenti minorenni.

Sottolinea la necessità che le suddette informazioni abbiano una valenza meramente educativa, al fine di fare comprendere agli studenti quali siano le proprie competenze.

Afferma che la logica del provvedimento non è quella di accompagnare gli studenti nella loro crescita e che l'idea di scuola propria dell'attuale maggioranza è radicalmente diversa ed incompatibile con quella del gruppo di Alleanza, Verdi e Sinistra.

Si rammarica, pertanto, del parere contrario espresso sulle proposte emendative in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Manzi 1.30 e Piccolotti 1.31 nonché l'emendamento Piccolotti 1.32.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1-*bis*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Manzi 1-*bis*.1, Piccolotti 1-*bis*.2 e Pastorino 1-*bis*.3; esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 1-*bis*.4 e 1-*bis*.5, Caso 1-*bis*.7 e 1-*bis*.8, Piccolotti 1-*bis*.9, Manzi 1-*bis*.10, Caso 1-*bis*.11, Piccolotti 1-*bis*.12, Piccolotti 1-*bis*.13, Manzi 1-*bis*.14, 1-*bis*.15 e 1-*bis*.16, Caso 1-*bis*.17, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Piccolotti 1-*bis*.02 e 1-*bis*.03.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, esprime parere conforme a quello espresso dal Relatore.

Irene MANZI (PD-IDP), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1-*bis*.1, identico agli emendamenti Piccolotti 1-*bis*.2 e Pastorino 1-*bis*.3, rileva come esso sia volto a sopprimere la disposizione introdotta al Senato dall'emendamento presentato dai senatori Occhiuto e Cattaneo, assente nel testo originario del decreto-legge in esame, volta ad introdurre due nuove forme contrattuali di ricerca in ambito universitario oltre al già vigente contratto di ricerca.

Preliminarmente, osserva che la presentazione di tale emendamento al Senato ha costituito un problema sia di metodo che di merito. Rispetto al metodo, sottolinea che l'introduzione di tali forme contrattuali per mezzo di un emendamento di iniziativa parlamentare, come tale non emendabile da parte delle opposizioni, costituisce un comportamento del tutto scorretto da parte della maggioranza, considerato altresì che la riforma del pre-ruolo universitario presentata al Senato dalla Ministra Bernini è in corso di esame anche se al momento è sospeso per iniziativa della Ministra stessa.

Ritiene che in questo modo sia stato reso impossibile il coinvolgimento della comunità scientifica nell'affrontare i temi relativi alle forme contrattuali dei ricercatori universitari, sottolineando come, comunque, le richieste provenienti dal mondo accademico muovono verso una tutela sempre più qualificata del personale ricercatore.

Ricorda che nella scorsa legislatura il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), introdusse, con il voto favorevole di Forza Italia, l'unica forma contrattuale del contratto di ricerca, con l'intento di offrire maggiori garanzie, maggiori fondi e di superare la pluralità di forme contrat-

tuali all'epoca esistenti. Ricorda, altresì che, nonostante la fine del Governo Draghi nel 2022, il Parlamento riuscì a garantire le risorse necessarie.

Rileva, quindi, come gli identici emendamenti in esame mirino ad intervenire sul tema delle risorse e dei ricercatori vincitori di Azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), ricordando come proposte emendative analoghe siano state respinte nel corso dell'esame in Commissione al Senato, ove si è svolto un dibattito che reputa semplicistico.

Alla luce dei contributi offerti nelle audizioni informali svoltesi nella giornata di ieri, afferma che le disposizioni introdotte al Senato dall'emendamento Occhiuto-Cattaneo sta arrecando un grave danno ai ricercatori precari. Afferma, però, che lo spirito che ha portato all'emanazione e conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 è ancora vivo nelle opposizioni, le quali hanno deciso di presentare congiuntamente emendamenti soppressivi delle summenzionate disposizioni introdotte al Senato.

Antonio CASO (M5S), intervenendo, in qualità di cofirmatario, sull'emendamento Manzi 1-*bis*.1, identico agli emendamenti Piccolotti 1-*bis*.2 e Pastorino 1-*bis*.3 ricorda che esso è stato presentato congiuntamente dalle opposizioni al fine di dare un segnale chiaro della propria contrarietà rispetto alle modifiche introdotte dall'emendamento Occhiuto-Cattaneo.

Nell'associarsi alle considerazioni espresse dalla collega Manzi, ritiene che debbano essere soppresse le nuove forme contrattuali introdotte al Senato. Ciò, anzitutto, per una ragione di metodo, in quanto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 è stato emanato per dare attuazione alle misure del PNRR e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 mentre le modifiche introdotte al Senato riguardano l'università. Inoltre, afferma che, nel merito, la propria contrarietà è motivata dal fatto che proprio al Senato è stata avviata la riforma del pre-ruolo universitario, poi fermata dal Ministro Bernini perché, a proprio giudizio, probabilmente essa rischia di mettere in pericolo il conseguimento della *milestone* del PNRR sulla necessità di eliminare le forme contrattuali a zero tutele nell'ambito della ricerca universitaria.

Dichiara che il vero problema della ricerca universitaria è che servono più risorse e che non è possibile fare riforme a costo zero o sulle spalle dei ricercatori precari.

Rileva che la riforma del pre-ruolo presentata dal Ministro Bernini non prevede modifiche puntuali al contratto di ricerca, ma una nuova cassetta degli attrezzi che la CGIL e l'Associazione dei dottorandi e dei dottori di ricerca italiani hanno giustamente sottoposto all'attenzione delle istituzioni europee. Invero, ritiene che è proprio a causa del timore, da parte del Governo, di sanzioni da parte dell'Unione Europea che l'esame al Senato della riforma del pre-ruolo è stato bloccato.

Richiama l'attenzione, quindi, sulla campagna mediatica organizzata da alcuni giornali e volta a sostenere la tesi secondo la quale sarebbe fondamentale introdurre nuove forme contrattuali per i ricercatori simili all'assegno di ricerca. Chiede, pertanto, alla maggioranza se non sia d'accordo, visto che non ci sono garanzie che la disciplina introdotta al Senato sia approvata dall'Unione Europea e ritenuta coerente con gli obiettivi del PNRR, nel ritenere che vi sia il rischio di non conseguire la *milestone* del PNRR sulla necessità di eliminare le forme contrattuali a zero tutele nell'ambito della ricerca universitaria.

Sostiene che la maggioranza avrebbe dovuto discutere con l'opposizione al fine di apportare i necessari correttivi al contratto di ricerca.

Riguardo al tema delle borse di studio legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), pur essendo vero che il contratto di ricerca non può essere stipulato a chi sta frequentando un corso di dottorato, ritiene che il problema poteva essere risolto inserendo una deroga a favore della ristretta platea di persone che ogni anno risultano vincitori delle suddette borse di studio.

Nel concludere il proprio intervento, ricorda che l'assegno di ricerca costituiva una forma contrattuale senza tutele, che

quello del ricercatore è un lavoro e che alla ricerca ed al relativo personale servono risorse e diritti che è proprio ciò che il Governo intende sottrarre ai ricercatori.

Ribadisce la disponibilità a discutere con l'attuale maggioranza a fine di allinearsi agli impegni assunti in sede europea, ritenendo che l'Unione europea mostrerà presto la propria contrarietà a tale riforma se sarà definitivamente approvata.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) intervenendo, in qualità di cofirmataria, sull'emendamento Manzi 1-*bis*.1, identico agli emendamenti Piccolotti 1-*bis*.2 e Pastorino 1-*bis*.3 chiede di accantonare le proposte emendative in discussione perché quanto accaduto nel corso dell'esame al Senato è grave sia sul piano del metodo che politicamente, anche alla luce della discussione nata in tutto il mondo accademico italiano. Al riguardo, fa presente che negli ultimi due giorni un appello promosso da docenti universitari contro l'introduzione degli incarichi *post-doc* e degli incarichi di ricerca ha raggiunto oltre millecinquecento adesioni.

Afferma che il mondo accademico ha compreso che il Governo Meloni sta cercando di fare un passo indietro, rispetto a quanto deciso nella legislatura precedente con il già ricordato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), quando furono introdotti contratti di ricerca che assicuravano maggiori diritti ai ricercatori.

Ricorda che l'assenza di tutele per i ricercatori determina a loro danno l'impossibilità di contrarre un mutuo, di realizzare una famiglia, periodi di assenza di contributi previdenziali e li spinge a cercare di proseguire la propria ricerca all'estero, dove godono di ben altre condizioni economiche e lavorative.

Visto il passo in avanti compiuto nel corso della precedente legislatura, che riconosce pur essendo anche all'epoca all'opposizione, dichiara di non comprendere per quale ragione la maggioranza e il Governo intendono fare, non uno, ma due passi indietro con l'introduzione degli incarichi *post-doc* e degli incarichi di ricerca, i quali minano alle fondamenta i contratti di ricerca.

Sottolinea che le università avendo a disposizione minori risorse finanziarie saranno costrette a utilizzare tali nuove forme contrattuali per pagare meno i ricercatori precari.

Riguardo al tema delle borse di studio del programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), pur riconoscendo l'esistenza di un problema di incompatibilità con la stipula dei contratti di ricerca, rileva che esso coinvolge circa una sessantina di persone a fronte di migliaia di ricercatori precari e che sarebbe sufficiente introdurre una deroga per consentire a tale ristretto nucleo di persone di partecipare alle selezioni per il conferimento dei contratti di ricerca.

Nel ricordare che il contratto di ricerca costituisce un punto dal quale partire per migliorare le condizioni di lavoro dei ricercatori, che il mondo accademico ha manifestato la propria intenzione di non voler ritornare alla situazione esistente durante la vigenza degli assegni di ricerca, ritiene che sia necessario aumentare le risorse da destinare alla ricerca universitaria, dal momento che la maggior parte delle somme spese in tale settore tornano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi.

Chiede, infine, ai deputati di maggioranza, per una volta, di prendere la parola, di prendere posizione al fine di instaurare un confronto con le opposizioni, reputando umiliante per i circa quarantamila precari il muro di gomma innalzato dal Governo e dagli esponenti della maggioranza parlamentare.

Matteo ORFINI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento Manzi 1-*bis*.1, in qualità di cofirmatario, desidera svolgere alcune brevi riflessioni anche come decano della Commissione Cultura, in merito alla riforma introdotta nella scorsa legislatura sul contratto di ricerca di cui ricorda la genesi.

Ricorda anzitutto come la Commissione Cultura abbia una storia particolare che ha consentito di riuscire a fare delle cose insieme, votando all'unanimità anche con il presidente Mollicone, e ciò perché

in passato si è riusciti a dirsi sempre la verità e a raccontare le cose come stanno. Osserva quindi che bocciando questo emendamento si sceglie di togliere tutela e diritti a una categoria di lavoratori. È stato detto apertamente che l'attuale contratto di ricerca è troppo oneroso e quindi il Governo ha scelto un contratto che sottrae risorse e, conseguentemente, diritti. Ricorda come la riforma che si sta attuando non goda di alcun consenso nel mondo universitario e, sebbene sia la presidente della CRUI sia l'Accademia dei lincei si siano dichiarati a favore, migliaia di docenti si sono invece dichiarati contrari. Riferisce quindi di aver recuperato l'emendamento che, nella scorsa legislatura aveva consentito l'istituzione del contratto di ricerca, emendamento della senatrice Gallone di Forza Italia che era stato appoggiato dal senatore Saponaro del gruppo della Lega. Ricorda, inoltre che il Governo di cui l'onorevole Sasso – ora relatore sul provvedimento in esame – era sottosegretario, sostenne quell'emendamento e che tutte le forze politiche – salvo Fratelli d'Italia – erano, insieme al gruppo del Partito democratico, favorevoli alla riforma del contratto di ricerca che è stata dunque scritta da tutti, insieme, anche dalla ministra Bernini.

Se questo è il quadro in cui quella riforma è stata approvata, condividendo le considerazioni svolte dalla collega Piccolotti, ritiene che oggi sia dunque legittimo chiedersi cosa sia cambiato e occorre che tali scelte vengano argomentate.

Occorre quindi assumersi la responsabilità di affermare che per il Governo Meloni stanziare maggiori risorse per i contratti di ricerca non rappresenta una priorità ma si preferisce allocare quelle risorse altrove.

Ritiene la narrazione di questi giorni da parte del Governo e della maggioranza assurda, offensiva e insopportabile. Affermare che la riforma messa in campo dal Governo serva per salvare i precari della ricerca è realmente una dichiarazione offensiva. Al contrario, ritiene che oggi il Governo e la maggioranza stiano scegliendo di non onorare l'impegno assunto nella scorsa legislatura e di non garantire i diritti di quei ricercatori.

Anna Laura ORRICO (M5S) intervenendo, in qualità di cofirmataria, sull'emendamento Manzi 1-*bis*.1, osserva come per un Governo che dalla mattina alla sera a reti unificate propaganda gli effetti positivi delle politiche sul lavoro a tempo determinato, davvero non si comprende perché poi questo stesso Governo intenda invece ridurre le garanzie e le risorse per i lavoratori della ricerca, un *asset* certamente importante per il Paese.

Ravvede in questa vicenda lo stesso vizietto della politica calabrese che ha provato, sempre con un emendamento, a prorogare l'incarico del rettore dell'Università della Calabria e oggi, con un altro emendamento firmato dal senatore Occhiuto *senior*, va a peggiorare la situazione di tutti i giovani che aspirano legittimamente a una carriera universitaria.

Ritiene piuttosto che la politica e questo Governo, dalla facile propaganda sulle maggiori opportunità per le donne e i giovani, dovrebbero passare dalla propaganda ai fatti che, invece, sono purtroppo volti solo a tutelare le caste e a togliere diritti ai giovani e a creare una nuova generazione di lavoratori precari.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO evitando di intervenire sulle considerazioni in merito alla politica calabrese, dichiara di non comprendere le ragioni di questa opposizione così feroce e garantisce che al Senato non c'è stato alcun *blitz* quanto, piuttosto, un ampio confronto e una chiara condivisione nel Governo.

Sottolinea, al contrario, che l'obiettivo della riforma è quello di salvare circa 6000 e forse anche 10.000 ricercatori, e ciò è dimostrato dai dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato. Rileva quindi che la volontà del Governo è quella di superare la giungla degli assegni di ricerca.

Più in generale, segnala che la ministra Bernini ha fatto uno sforzo straordinario, stanziando 15 miliardi di euro sulla ri-

cerca, 11 miliardi di euro sulle infrastrutture di ricerca e investendo 50 milioni di euro in un bando per attrarre « i cervelli in fuga »: ritiene quindi che lo sforzo del Governo sia massimo e la bontà dell'emendamento Occhiuto approvato al Senato possa ritenersi « certificata ». Evidenzia, altresì, come l'obiettivo del Governo sia quello di stabilizzare i giovani e che le nuove forme contrattuali che si stanno introducendo prevedano delle garanzie sulle quali una parte del mondo accademico, tra cui la CRUI e l'Accademia dei Lincei, ha infatti manifestato consenso.

Matteo ORFINI (PD-IDP) ringraziando la sottosegretaria Siracusano che è intervenuta in risposta alle sue considerazioni, dichiara tuttavia di non poterne condividere le argomentazioni.

Al riguardo segnala che proprio uno dei soggetti auditi, peraltro, non chiamato dalle forze di opposizione, ha spiegato che con il contratto di ricerca che prima costava 10 ora, con la riforma appena introdotta, lo stesso contratto costerà 3; dunque con il prezzo con cui le università retribuivano un ricercatore ora ne retribuiranno 3, generando un oggettivo impoverimento di questa categoria di lavoratori.

Osserva quindi che con questa operazione si sceglie di distribuire la stessa « torta » di risorse a più persone riducendo dunque evidentemente, le risorse destinate ai singoli e ponendoli sotto il ricatto dell'espulsione dal mondo del lavoro.

Nell'apprezzare quindi il confronto nel merito – di cui ormai si è persa l'abitudine – ritiene evidente che il Governo non intende stanziare maggiori risorse finanziarie per i ricercatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzi 1-*bis*.1, Piccolotti 1-*bis*.2 e Pastorino 1-*bis*.3.

Giorgia LATINI, *presidente*, nell'imminenza della ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.

ALLEGATO

DL 45/2025: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 26-*bis, *comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Contestualmente, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, nella sezione III del capo III del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, l'articolo 25-*bis* è soppresso. Alle classi già avviate, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, alla sperimentazione della filiera tecnologico-professionale sarà garantita la prosecuzione dell'*iter* fino a esaurimento del percorso.

1.1. Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 26-*bis, *comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* Alle classi già avviate, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, alla sperimentazione della filiera tecnologico-professionale è garantita la prosecuzione dell'*iter* sperimentale della filiera tecnologico professionale fino a esaurimento del percorso.

1.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 26-*bis, *comma* 1, *sopprimere il terzo periodo.*

*** 1.3.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

*** 1.4.** Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art.* 26-bis, *comma* 1, *quarto periodo, sostituire le parole:* dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde *con le seguenti:* dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi prime e per le classi seconde

1.5. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato A, numero 1, secondo capoverso, sostituire le parole:* flessibilità, innovazione, ricerca e sperimentazione didattica *con le seguenti:* innovazione, ricerca, sperimentazione didattica e capacità di programmazione flessibile anche

1.6. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato A, numero 2, secondo capoverso, sostituire le parole:* agli studenti competenze tecnico-scientifiche specifiche e trasversali *con le seguenti:* agli studenti non solo competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza, ma anche competenze tecnico-scientifiche specifiche e trasversali

1.7. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato A, numero 2, terzo capoverso, dopo la parola:* connotati *inserire le seguenti:* oltre che da competenze culturali e civili anche da

1.8. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato A, numero 2, quarto capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* di qualificato inserimento nel mondo del lavoro o di prosecuzione degli studi, *con le seguenti:* soprattutto di prosecuzione degli studi, ma anche

di qualificato inserimento nel mondo del lavoro o

1.9. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato A, numero 2, quarto capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente:* I percorsi degli istituti tecnici possono offrire una prospettiva di progressivo approfondimento scientifico-tecnologico, con particolare riferimento alle lauree professionalizzanti e alle lauree STEM *(Science Technology Engineering Mathematics)* oltre che alla filiera verticale che collega i profili dell'istruzione tecnica alle figure professionali del sistema degli ITS Academy, in raccordo con il sistema economico-produttivo locale, nazionale e internazionale.

1.10. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato A, numero 2, sesto capoverso, sostituire il primo periodo, con il seguente:* Il diplomato dell'I.T. possiede gli strumenti concettuali e culturali necessari per sviluppare la capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni determinate dal continuo sviluppo della scienza, della tecnica, delle tecnologie su cui innestare, autonomamente, le competenze funzionali all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni

1.11. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato A, numero 2, sesto capoverso, terzo periodo, sostituire le parole:* Grazie alla riflessione sul metodo scientifico e sui saperi tecnologici ha sviluppato l'attitudine *con le seguenti:* Grazie all'autonoma rielaborazione, critica e costruttiva, al consolidamento dei valori della cittadinanza attiva e alla riflessione consapevole ed efficace sul metodo scientifico e sui saperi tecnologici

1.12. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato A, numero 2, sesto capoverso, quinto periodo, sostituire le parole:* terziario di istruzione tecnologica superiore o nel sistema di formazione superiore e la ricerca *con le seguenti:* di formazione terziario accademico o, in subordine, del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore o se anticipare il momento della scelta

1.13. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato A, numero 2.4, decimo capoverso, dopo la parola:* possono *inserire la seguente:* anche *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , senza adottare percorsi di personalizzazione della didattica.

1.14. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato* A, *numero 2.4, undicesimo capoverso, sopprimere le parole:* , all'interno della quale le istituzioni scolastiche possono attivare un'area territoriale per adattare il curricolo alle esigenze del contesto e della filiera produttiva caratterizzante il territorio in cui sono inserite.

1.15. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato A, numero 2.4, dodicesimo capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 20 per cento

1.16. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato A, numero 2.4, sostituire il quindicesimo capoverso con il seguente:* I percorsi di I.T. sono caratterizzati da un reciproco rapporto di collaborazione con il mondo del lavoro all'interno di un percorso formativo e di un contesto educativo finalizzata a sviluppare nelle studentesse e negli studenti la dimensione auto-orientativa rispetto alle richieste ed alle sempre mutevoli prospettive del mercato del lavoro, la capacità di lavorare in gruppo e le competenze correlate all'assunzione di responsabilità personale e all'imprenditorialità piuttosto che competenze specifiche nel settore economico-

produttivo di riferimento per lo più destinate a diventare rapidamente obsolete.

1.17. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato A, numero 2.4, sedicesimo capoverso, sostituire le parole da:* nonché occasioni *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* ma solo dal secondo biennio avranno contatti con il mondo del lavoro, anche grazie al contributo di esperti esterni. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. promuovono accordi di partenariato con enti e associazioni del mondo del lavoro e con il sistema delle Camere di Commercio per definire modalità di collaborazione nel quadro dell'offerta formativa e per l'eventuale attuazione dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

1.18. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato A, numero 2.4, sopprimere il diciottesimo capoverso.*

1.19. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato A, numero 2.4, ventiseiesimo capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Il comitato tecnico-scientifico, la cui composizione è deliberata dalla singola istituzione scolastica, anche attingendo dal mondo universitario, della ricerca scientifica e tecnologica, dell'AFAM può essere esteso anche a rappresentanti dei contesti produttivi e del mondo delle professioni, ha funzioni esclusivamente consulti ve soprattutto in ordine ad iniziative didattiche e pedagogiche finalizzate ad accrescere le alleanze formative con il mondo del lavoro e delle imprese.

1.20. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato B, numero 1, primo capoverso, sopprimere le parole:* comprensiva di una eventuale area territoriale

1.21. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato B, numero 1, secondo capoverso, lettera* a), *sopprimere il secondo periodo.*

*** 1.22.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

*** 1.23.** Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), *allegato B, numero* 1, *secondo capoverso, lettera* b), *sostituire le parole da:* di connessione *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* in una logica di connessione anche con il mondo del lavoro da realizzare attraverso l'attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento svolti mediante l'affidamento agli studenti di compiti di realtà;

1.24. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato B, numero 1, secondo capoverso, lettera* c), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) conoscere il contesto della formazione terziaria accademica e/o di alta formazione tecnologica e del suo valore in una società della conoscenza e orientarsi sulle diverse proposte formative come opportunità per la crescita personale e realizzazione efficace del proprio progetto esistenziale e professionale coerente con la realizzazione di una società sostenibile e inclusiva.

1.25. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato B, numero 2, sostituire l'alinea con il seguente:* Premesso che è fatto divieto di utilizzare la quota di autonomia per attivare insegnamenti affidati esclusivamente a esperti esterni, gli istituti tecnici, possono:

1.26. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato B, numero 2, lettera* a), *secondo periodo, sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 20 per cento

1.27. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato B, lettera A, sopprimere la Tabella 1.*

1.28. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera c), *allegato B, lettera A, Tabella 1, colonna 5° anno, sostituire le cifre:* 198, 99, 66, 66, 33 *e* 462 *rispettivamente con le seguenti:* 200, 101, 68, 68, 35 *e* 472.

1.29. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, *lettera* c), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le informazioni ivi contenute hanno una valenza esclusivamente educativa e pedagogica, non devono essere pubblicizzate in alcun modo e la loro divulgazione è soggetta ad autorizzazione delle studentesse e degli studenti se maggiorenni o di chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di minori.

*** 1.30.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

*** 1.31.** Piccolotti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici interessati dal riordino di cui al presente articolo sono esclusi dalla sperimentazione della filiera tecnologico-professionale di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121, ad eccezione delle classi già avviate entro l'anno scolastico 2024/2025, che proseguono fino al completamento del percorso.

1.32. Piccolotti.

ART. 1-*bis*.

Sopprimerlo.

*** 1-*bis*.1.** Manzi, Caso, Piccolotti, Berruto, Iacono, Orfini, Amato, Orrico.

*** 1-*bis*.2.** Piccolotti.

*** 1-*bis*.3.** Pastorino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti » sono sostituite dalle seguenti: « per lo svolgimento di attività di ricerca », e dopo le parole: « a tempo determinato » sono inserite le seguenti: « di tipo subordinato »;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I contratti di ricerca hanno durata minima annuale, sono rinnovabili, anche in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto »;

c) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai titolari di contratti di ricerca di cui al presente articolo, le università possono conferire a titolo oneroso attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative. In tal caso, l'importo del contratto è incrementato in misura adeguata rispetto alla retribuzione lorda mensile, di cui al comma 3 del presente articolo. I titolari di contratti di ricerca possono svolgere attività didattica nel limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Laddove fosse assegnatario anche di attività di tutorato, gli incarichi complessivi non possono superare il limite massimo di 80 ore per anno accademico. ».

2. Al fine di sostenere le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai suddetti soggetti è riconosciuto, per la durata del contratto, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 22, commi 4 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono concorrere alle selezioni per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che sono vincitori di Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) della tipologia *Doctoral Training di Horizon Europe*, finalizzate al conseguimento del dottorato di ricerca, o di analoghe azioni MSCA comunque denominate, che hanno come finalità il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 2, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispettiva riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*bis*.4. Manzi, Caso, Piccolotti, Berruto, Iacono, Orfini, Amato, Orrico.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 22, commi 4 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono concorrere alle selezioni per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che sono vincitori di Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) della tipologia *Doctoral Training di Horizon Europe*, finalizzate al conseguimento del dottorato di ricerca, o di analoghe azioni MSCA comunque denominate, che hanno come finalità il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

1-*bis*.5. Manzi, Caso, Piccolotti, Berruto, Iacono, Orfini, Amato, Orrico.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Funzionamento universitario)

1. Al fine di sostenere il funzionamento delle Università statali il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 1, si provvede per 70 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispettiva riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispettiva riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*bis*.6. Manzi, Caso, Piccolotti, Berruto, Iacono, Orfini, Amato, Orrico.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Ri-

forma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, commi 4 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono concorrere alle selezioni per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, coloro che sono vincitori di Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) della tipologia *Doctoral Training di Horizon Europe*, finalizzate al conseguimento del dottorato di ricerca, o di analoghe azioni MSCA comunque denominate, che hanno come finalità il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

1-*bis*.7. Caso, Manzi, Piccolotti, Amato, Orrico, Orfini, Berruto, Iacono.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di dare completa attuazione ai contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di finanziamento ordinario delle Università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*bis*.8. Caso, Manzi, Piccolotti, Amato, Orrico, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopprimere il secondo periodo.

1-*bis*.9. Piccolotti, Caso, Manzi, Amato, Berruto, Iacono, Orfini, Orrico.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 22-*bis.

1-*bis*.10. Manzi, Caso, Piccolotti, Giachetti, Grippo, Berruto, Iacono, Orfini, Amato, Orrico.

*Al comma 1, capoverso Art. 22-*bis*, comma 1, dopo le parole:* a tempo determinato *inserire le seguenti:* di tipo subordinato

Conseguentemente:

a) *al medesimo capoverso Art. 22-*bis*, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Ai titolari di incarichi *post-doc* di cui al presente comma, le università possono conferire a titolo oneroso attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative. In tal caso, l'importo dell'incarico, definito ai sensi del comma 5, è incrementato in misura adeguata rispetto alla retribuzione lorda mensile del ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I titolari di incarichi *post-doc* possono svolgere attività didattica nel limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Laddove fosse assegnatario anche di attività di tutorato, gli incarichi complessivi non possono superare il limite massimo di 80 ore per anno accademico. L'attività didattica svolta dal titolare di incarico *post-doc* ai sensi del presente comma non rientra nel computo dei requisiti di docenza per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi universitari;

b) *al capoverso Art. 22-*bis*, sostituire il comma 5 con il seguente:*

L'importo degli incarichi *post-doc* di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.;

c) *al capoverso Art. 22-*ter*, comma 1, dopo le parole:* possono conferire *inserire le seguenti:* contratti a tempo determinato di tipo subordinato, denominati;

d) *al capoverso Art. 22-*ter*, sostituire il comma 5 con il seguente:*

L'importo degli incarichi di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.;

e) *al capoverso Art. 22-*ter*, sopprimere il comma 6.*

1-*bis*.11. Caso, Piccolotti, Manzi, Orrico, Amato, Orfini, Berruto, Iacono.

*Al comma 1, capoverso Art. 22-*bis*, comma 3, primo periodo, dopo le parole:* conseguito all'estero *inserire le seguenti:* e coloro che abbiano già consegnato la tesi di dottorato e siano in attesa della discussione.

1-*bis*.12. Piccolotti, Caso, Manzi, Giachetti, Grippo, Amato, Berruto, Iacono, Orfini, Orrico.

*Al comma 1, capoverso Art. 22-*bis*, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed è comprensivo anche dell'Irap e degli oneri previdenziali e assistenziali che sarebbero a carico dell'amministrazione.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 dell'articolo 22-*bis*, valutati nel limite massimo di 70 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*bis*.13. Piccolotti, Manzi, Caso, Giachetti, Grippo, Amato, Berruto, Iacono, Orfini, Orrico.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 22-*ter.

1-*bis*.14. Manzi, Caso, Piccolotti, Giachetti, Grippo, Berruto, Iacono, Orfini, Amato, Orrico.

Sopprimere il comma 2.

1-*bis*.15. Manzi, Caso, Piccolotti, Berruto, Iacono, Orfini, Amato, Orrico.

Sopprimere il comma 4.

1-*bis*.16. Manzi, Caso, Piccolotti, Berruto, Iacono, Orfini, Amato, Orrico.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. Al fine di dare attuazione agli incarichi *post-doc* e agli incarichi di ricerca introdotti dal presente articolo, il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*bis*.17. Caso, Piccolotti, Manzi, Orrico, Amato, Orfini, Berruto, Iacono.

*Dopo l'articolo 1-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*ter*.

(Istituzione del Fondo di garanzia assicurativa per il pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa ai dottorandi di ricerca, ai titolari di contratti di ricerca, di contratti post-doc *e di borse di assistenti*

all'attività di ricerca di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240)

1. Presso il Ministero dell'università è istituito un Fondo di garanzia assicurativa per il pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa, di seguito denominato Fondo, destinato ai dottorandi di ricerca, ai titolari di contratti di ricerca, di contratti *post-doc* e di borse di assistenti all'attività di ricerca di cui, rispettivamente, agli articoli 19, 22, 22-*bis* e 22-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per far fronte al mancato pagamento incolpevole dei mutui, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i criteri per il riparto della disponibilità del Fondo, per la definizione di mancato pagamento incolpevole, i requisiti per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione degli stessi, nonché il riparto delle risorse assegnate al Fondo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è aumentato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*bis*.01. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

(Inammissibile)

*Dopo l'articolo 1-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*ter*.

(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Nella attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di promuovere l'attività di ricerca e valorizzare il suo contributo alla competitività del Paese, sostenendo le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, questi ultimi sono esonerati, per la stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*bis*.02. Piccolotti, Manzi, Caso, Amato, Berruto, Iacono, Orfini, Orrico.

*Dopo l'articolo 1-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*ter*.

(Modifiche all'articolo 22, comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240)

1. Il comma 9 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è sostituito dai seguenti:

« 9. Ai contratti di ricerca di cui al presente articolo si applica quanto previsto

dall'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre, n. 218.

9-*bis*. Per l'attuazione del precedente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 250 milioni a decorrere dal 2025. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 7, comma 2-*bis* della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1-*bis*.03. Piccolotti, Manzi, Caso, Amato, Berruto, Iacono, Orfini, Orrico.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 59, comma 10, lettera *d)*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini del raggiungimento del *target* di cui alla Missione 4, Componente 1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, è costituita una graduatoria con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale. Fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale e, in subordine, rispetto alle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in relazione ai candidati idonei ivi presenti. ».

2.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 59, comma 10, lettera *d)*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini del raggiungimento del *target* di cui alla Missione 4, Componente 1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è altresì integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale. Fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, alle graduatorie di cui al primo periodo si attinge tramite scorrimento alternato con le graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immis-

sioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate ».

2.2. Amato, Caso, Orrico.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le graduatorie dei concorsi banditi in attuazione della riforma di cui alla Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono integrate con tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali, in ordine di punteggio, nei limiti dei posti vacanti e disponibili autorizzati annualmente, senza la limitazione percentuale del 30 per cento.

2.3. Piccolotti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Prioritariamente rispetto all'integrazione delle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* e terzo *nonché le parole:* in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso.;

b) *al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: e sono prorogate sino al loro esaurimento.

2.4. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fermo restando *con le seguenti:* ad integrazione di.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) *al primo periodo sostituire le parole da:* la graduatoria è integrata, *fino a:* si attinge *con le seguenti:* le graduatorie dei concorsi Piano nazionale di ripresa e resilienza sono pubblicate e integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto, ovvero superato, i punteggi minimi previsti rispettivamente dall'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 e dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023, e sono prorogate sino al loro esaurimento, cui si attinge,;

b) *al secondo periodo sopprimere le seguenti parole*: , salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire.

2.5. Grippo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso *inserire le seguenti:* , e garantendo, per le immissioni in ruolo ordinarie, il diritto di precedenza cronologica negli scorrimenti per gli idonei inseriti nelle graduatorie di merito approvate antecedentemente alla pubblicazione dei bandi di concorso finalizzati al raggiungimento dei *target* di cui alla Missione 4, Componente 1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (inclusi gli idonei delle GM 2020 e precedenti).

2.6. Pastorino.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: sono utilizzate *inserire le seguenti:* , in aggiunta alle graduatorie risultanti dalle procedure concorsuali bandite con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020,.

2.7. Grippo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È, altresì, reso pubblico il punteggio finale degli aspiranti che hanno superato la prova orale, in ordine alfabe-

tico, al fine di rendere ciascun candidato consapevole della propria posizione.

2.8. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le graduatorie di merito del concorso ordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicate entro il 31 dicembre 2022, conservano validità fino al loro esaurimento e sono utilizzate per le immissioni in ruolo, in subordine ai vincitori dei concorsi banditi ai sensi della riforma 2.1 della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto dell'ordine cronologico di approvazione delle graduatorie e delle annuali autorizzazioni assunzionali. Ogni modifica ai criteri di scorrimento deve rispettare il principio della parità di trattamento tra candidati in concorsi pubblici e il criterio cronologico delle graduatorie vigenti nella pubblica amministrazione.

*** 2.9.** Piccolotti.

*** 2.10.** Grippo.

*Al comma 2, capoverso comma 3-*ter, *primo periodo, sostituire le parole da:* i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* per i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto dall'articolo 59, comma 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le prove scritta e orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 si procede alla formazione di una graduatoria regionale di merito di idonei e ad esaurimento, sulla base delle valutazioni di cui al comma 10, lettere *a), b)* e *c)* del medesimo articolo 59, dalla quale si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, a seguito dell'esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi del medesimo articolo 59 e nella misura delle eventuali rinunce intervenute. I candidati idonei, previa presentazione di apposita domanda, possono essere inseriti nella graduatoria di merito di una regione differente da quella di svolgimento del concorso. Il collocamento in graduatoria avviene in coda agli idonei che hanno sostenuto il concorso bandito con medesimo decreto nella regione nella quale è presentata domanda di inserimento.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dell'elenco *con le seguenti:* della graduatoria.

2.11. Grippo.

*Al comma 2, capoverso comma 3-*ter, *primo periodo, dopo le parole:* elenco regionale *inserire le seguenti:* a esaurimento *e sostituire le parole*: dall'anno scolastico 2026/2027 *con le seguenti:* dall'anno scolastico 2025/2026.

2.12. Morfino, Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, capoverso comma 3-ter, *primo periodo, sostituire le parole da:* in caso di esaurimento *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* esclusivamente in caso di definitivo esaurimento delle graduatorie di merito dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle graduatorie di merito vigenti costituite antecedentemente alla pubblicazione dei bandi di concorso finalizzati al raggiungimento dei *target* di cui alla Missione 4, Componente 1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e limitatamente alle classi di concorso e tipologie di posto in cui le predette graduatorie siano esaurite.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è consentita l'iscrizione nell'elenco regionale di cui al presente comma ai candidati inclusi nelle graduatorie di merito vigenti nella medesima regione per la stessa classe di concorso o tipologia di posto.

2.13. Pastorino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Al fine di garantire il principio di parità di trattamento tra tutti i docenti con requisiti omogenei, tutti i vincitori del concorso indetto con decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 immessi in ruolo entro dicembre 2024, in conformità al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e abilitati entro il 31 dicembre 2024, sono assunti a tempo indeterminato a far data dal conseguimento dell'abilitazione e sottoposti all'anno di prova nel corrente anno scolastico 2024/2025, come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2.14. Piccolotti, Ghirra.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della Missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo alle graduatorie pubbliche dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 234. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, i vincitori dei concorsi di cui al primo periodo scelgono la sede tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni effettuate entro il 31 agosto 2025. Per i vincitori di cui al comma 4 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il contratto a tempo indeterminato, nelle more del completamento della formazione ivi prevista, è stipulato con riserva.

2.15. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Limitatamente ai docenti vincitori del concorso bandito ai sensi del decreto dipartimentale n. 2575 che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non abbiano potuto terminare in tempo utile il percorso abilitante di completamento, le procedure assunzionali potranno essere effettuate al momento del conseguimento dell'abilitazione, anche ad anno scolastico iniziato, con conferma della sede già assegnata. I vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025 effettueranno la scelta della sede e saranno destinatari di nomina con decorrenza giuridica 1° settembre 2025 ed economica 1° settembre 2026.

2.16. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale docente sono completate entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico, salvo quanto previsto dal comma 5 per i docenti che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non abbiano potuto concludere il percorso abilitante. In tal caso, le assunzioni sono effettuate appena conseguita l'abilitazione, con decorrenza giuridica dal 1° settembre e conferma sulla sede provvisoriamente assegnata.

2.17. Piccolotti.

*Al comma 4, capoverso comma 2-*ter, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per il solo anno scolastico 2025/2026, i vincitori del concorso bandito con decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575 che, alla data del 31 agosto 2025, non risultano ancora in possesso del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso a causa dei ritardi registrati nell'attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio. La definitiva immissione in ruolo è subordinata al positivo superamento del

periodo annuale di prova in servizio e del conseguimento del titolo di abilitazione entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, pena la risoluzione dello stesso e la cancellazione dalla relativa graduatoria di merito.

2.18. Caso, Amato, Orrico.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*ter*. Per il personale scolastico delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado impiegato con contratto a tempo determinato, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, è prevista un'indennità aggiuntiva, in ragione dell'assenza di scatti di anzianità e altre tutele, nel limite complessivo di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4-*quater*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi, le tempistiche e le modalità di assegnazione dell'indennità aggiuntiva di cui al comma 4-*bis*.

4-*quinquies*. Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, nel limite di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.19. Amato, Caso, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*ter*. All'articolo 2-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « con oneri a carico dei partecipanti » è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. »;

b) le parole: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » sono soppresse.

4-*quater*. Per le finalità di cui al comma 4-*ter*, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2025.

4-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-*ter* e 4-*quater* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.20. Caso, Amato, Orrico.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*ter*. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo le parole: « a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Continuano ad avere validità, ai fini dell'accesso ai posti di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, la laurea triennale di cui alla classe L-19 e la laurea magistrale LM-85-*bis*, purché conseguite entro l'anno accademico 2021/2022. Restano altresì validi i titoli previsti dalle normative regionali previgenti, conseguiti entro i termini da esse stabiliti e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022 »;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Al fine di garantire continuità didattica e risparmi di spesa, per il personale già in servizio presso i servizi educativi per l'infanzia nell'anno scolastico 2024/2025, continuano ad avere validità, ai fini dell'accesso ai posti di coordinatore pedagogico e di coordinatore di struttura educativa per l'infanzia, i titoli previsti dalle normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro i termini da esse stabiliti e, comunque, non oltre l'anno accademico 2023/2024. ».

2.21. Piccolotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*ter*. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 » sono sostituite dalle seguenti « a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85-*bis*, purché conseguite entro l'anno accademico 2021/2022. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022. ».

*** 2.22.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

*** 2.23.** Morfino, Amato, Caso, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*ter*. Le spese di personale riferite alle assunzioni a tempo indeterminato che si rendono necessarie per attivare le nuove strutture finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza relativamente alla Missione 4-C1 – Investimento 1.1 – Asili nido e scuole dell'infanzia, per il periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli immobili pari a cinque anni dalla messa in esercizio degli stessi, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2.24. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*ter*. All'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. La quota di riserva di cui al comma 4 non si applica ai concorsi per il reclutamento di personale docente e educativo. A parità di titoli e di merito, nei concorsi di cui al primo periodo del comma 4, costituisce titolo di preferenza l'avere concluso senza demerito il servizio civile universale di cui al presente decreto legislativo. ».

2.25. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*ter*. Coloro che hanno sostenuto la prova scritta del concorso riservato ai dirigenti scolastici di cui al decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107, non collocati nella graduatoria finale a causa di errori dell'amministrazione oggetto di ricorsi amministrativi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi al corso di formazione previsto.

2.26. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*ter*. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 30 settembre

2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2025 », e le parole: « 29 settembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 settembre 2025 ».

2.27. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*ter*. A decorrere dal 1° luglio 2025, l'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1346 è abrogato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.28. Amato, Caso, Orrico.

(Inammissibile)

ART. 2-*bis*.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Nelle aree interne, montane e ad alta dispersione scolastica, il numero minimo di alunni per classe può essere derogato fino al 20 per cento, su proposta dell'ufficio scolastico regionale, al fine di garantire la permanenza dei presìdi educativi e la continuità didattica.

2-*bis*.1. Piccolotti.

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Misure straordinarie per l'incremento e la stabilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario)

1. In via straordinaria, per l'anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e previo accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la dotazione organica del personale assistente tecnico è incrementata di 2.299 unità, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2025, a 535 milioni di euro per l'anno 2026 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-*bis*.01. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure straordinarie di reclutamento del personale ATA)

1. Per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l'anno 2025, di 400 milioni per l'anno 2026 e di 450 milioni a decorrere dal 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-*bis*.02. Caso, Amato, Orrico.

*Dopo l'articolo 2-*bis, *aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Misure straordinarie per l'incremento e la stabilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario)

1. In via straordinaria, per l'anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e previo accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la dotazione organica del personale assistente tecnico è incrementata di 2.299 unità, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2025, a 535 milioni di euro per l'anno 2026 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante quanto previsto al comma 4.

4. A decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 4 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

2-*bis*.03. Piccolotti.

*Dopo l'articolo 2-*bis, *aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Proroga della validità delle graduatorie presso i servizi educativi e scolastici comunali)

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « 30 settembre 2024 » con le seguenti: « 30 settembre 2025 »;

b) sostituire le parole: « 29 settembre 2024 » con le seguenti: « 29 settembre 2025 ».

2-*bis*.04. Orrico, Amato, Caso.

*Dopo l'articolo 2-*bis, *aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'investimento 1.2 Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio mensa scolastica.

2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione e del merito, un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-*bis*.05. Caso, Amato, Orrico.

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Riconoscimento buoni pasto al personale scolastico)

1. A decorrere dal triennio contrattuale 2022-2024, è riconosciuto al personale scolastico delle istituzioni scolastiche statali il diritto a usufruire del buono pasto, quale servizio sostitutivo di mensa, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle economie di spesa maturate sul Fondo per l'offerta formativa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le modalità operative di erogazione dei buoni pasto, il loro valore unitario e i criteri di assegnazione sono definite in sede di contrattazione collettiva integrativa d'istituto.

4. Restano ferme eventuali disposizioni contrattuali che prevedano condizioni di miglior favore per il personale interessato.

2-*bis*.06. Amato, Caso, Orrico.

(Inammissibile)

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Misure urgenti in materia di riorganizzazione della rete scolastica)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 83-*quinquies*:

1) al primo periodo, le parole: « a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la delibera di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, » sono soppresse;

2) al terzo periodo, le parole: « nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, » sono soppresse;

b) al comma 83-*sexies*:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: « di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026, » e le parole: « senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. »sono soppresse;

3) il terzo periodo è soppresso.

2-*bis*.07. Caso, Amato, Orrico.

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Disposizioni urgenti in materia di formazione delle classi per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026)

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: « 1. Ai fini di una migliore qualificazione

dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 sono adottati interventi e misure volti a ridurre, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2027/2028. Al fine di conseguire, nel triennio 2025-2027, una maggiore consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale docente su posto comune e di sostegno, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i criteri e i parametri previsti per la definizione delle citate dotazioni organiche sono modificati in coerenza con le disposizioni di cui al primo periodo.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate al comma 1.

3. Le norme di adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottate entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia a livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2025-2027;

b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;

c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20 nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;

d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;

e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20 ».

2-*bis*.08. Caso, Amato, Orrico.

*Dopo l'articolo 2-*bis, *aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Disposizioni per la progressiva riduzione del numero di alunni per classe e il potenziamento degli organici)

1. Al fine di promuovere una scuola più inclusiva e migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, un piano triennale per la progressiva riduzione del numero massimo di alunni per classe, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

2. Il piano di cui al comma 1 individua priorità di intervento per:

a) le classi che accolgono alunni con disabilità o bisogni educativi speciali;

b) le istituzioni scolastiche situate in aree a rischio di dispersione scolastica, in territori interni o ad alta densità abitativa.

3. In relazione a quanto previsto ai commi 1 e 2, è autorizzato l'incremento dell'organico del personale docente, anche in deroga ai contingenti numerici previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire un'effettiva riduzione del rapporto alunni-docenti e un miglioramento degli standard qualitativi dell'offerta formativa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede ai sensi di quanto previsto al comma 5.

5. A decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 4 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

2-*bis*.09. Piccolotti.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: utilizzando le risorse del PNRR disponibili *fino alla fine del comma con le seguenti:* Per le finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate risorse per un importo di euro 819.699.113,93, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

sopprimere il comma 3;

sostituire la rubrica con la seguente: Risorse per il completamento dell'Investimento 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominato « Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia ».

3.1. Caso, Amato, Orrico.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Per gli interventi delle province e delle città metropolitane della missione M4C1I3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) autorizzati e realizzati che non risultano ammissibili per il rispetto dei requisiti relativi al DNSH sulla base della rendicontazione presentata, è istituito un fondo di 100 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

1-*ter*. Le economie derivanti dalla revoca dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1-*bis* sono destinate alla copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei lavori, dei materiali e dell'energia rendicontabili dalle province e dalle città metropolitane sui progetti PNRR delle Missioni M2C3I1.1 (scuole Nuove), M4C1I1.3 (palestre scolastiche) e M4C1I3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole).

3.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi delle Missioni M2C3I1.1 (scuole Nuove), M4C1I1.3 (palestre scolastiche) e M4C1I3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado di province e città metropolitane, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, fermo

restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito riprogramma le risorse assegnate a province e città metropolitane, afferenti alle stesse misure del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a loro rinunce, per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei lavori, dei materiali e dell'energia rendicontabili dalle province e dalle città metropolitane, utilizzando quota parte delle coperture previste dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è operato il riparto delle risorse in proporzione alle somme rendicontate tra le province e le città metropolitane.

3.3. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Per favorire l'accelerazione della realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali previsti nel PNRR è consentita, per ciascun intervento, l'approvazione delle varianti di progetto, come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da parte degli enti locali, senza previa autorizzazione dell'amministrazione titolare. ».

3.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva possibilità di realizzazione degli interventi mediante l'integrale utilizzo dei fondi PNRR per l'edilizia scolastica, evitando il sistematico ricorso al cofinanziamento da parte dei comuni, il costo parametrico massimo per nuovo posto da realizzare è rideterminato, in considerazione degli incrementi verificatisi a partire dal 2021, sulla base dell'analisi dei preziari vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto distinti tra nuove realizzazioni o demolizioni e ricostruzioni e riconversione di immobili precedentemente destinati ad altre funzioni.

3.5. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Gli enti destinatari dei mutui BEI di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, possono destinare le economie derivanti dalla gestione degli interventi ovvero quelle disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte degli stessi al fine di assicurare la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei lavori, dei materiali e dell'energia su altri interventi realizzati con le stesse risorse.

3.6. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Per accelerare l'erogazione delle risorse per gli interventi realizzati dagli enti locali nella missione M4C1I3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) e nella missione M4C1I1.3 (palestre scolastiche) il Ministero dell'istruzione e del merito procede all'autorizzazione dei pagamenti e all'erogazione delle risorse richieste secondo le procedure previste nelle altre missioni PNRR di sua competenza.

3.7. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

*Al comma 2-*bis*, dopo la lettera* a*), aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 32 le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite con le seguenti: « 31 agosto 2025 » e le parole: « 31

dicembre 2025 » sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2026 ».

3.8. L'Abbate, Amato, Caso, Orrico.

*Al comma 2-*ter, *sostituire le parole:* pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 *con le seguenti:* pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, e 2027.

*Conseguentemente, sostituire il comma 2-*quater *con il seguente:*

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*ter*, pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.9. Caso, Amato, Orrico.

*Dopo il comma 2-*quater, *inserire il seguente:*

2-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per le emergenze legate all'edilizia scolastica con una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: commi 2-*ter* e 2-*quater con le seguenti:* commi 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*,.

3.10. L'Abbate, Amato, Caso, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il fondo per le emergenze edilizia scolastica con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2025.

3-ter. gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.11. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è inserito il seguente:

« Art. 24-*bis*. – 1. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, e per gli interventi rientranti in investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e di cui siano Soggetti attuatori gli enti locali, le varianti progettuali e l'utilizzo delle economie di gara di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono comunicate dai Soggetti attuatori alle Amministrazioni titolari e non sono soggette ad autorizzazione da parte di queste ultime. ».

3.12. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Le spese di personale riferite alle assunzioni a tempo indeterminato che si rendono necessarie per attivare le nuove strutture finanziate dal PNRR relativamente alla Missione 4-C1 – Investimento 1.1 – Asili nido e scuole dell'infanzia, per il periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli immobili pari a cinque anni dalla messa in esercizio degli stessi, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del

valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3.13. Orrico, Amato, Caso.

ART. 3-*ter*.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3-*ter*.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

ART. 4-*bis*.

Sopprimerlo.

4-*bis*.1. Zanella, Piccolotti.

ART. 5.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Ai fini del mantenimento della parità scolastica, le scuole paritarie sono tenute ad adottare contratti collettivi nazionali firmati da organizzazioni sindacali rappresentative e a garantire modalità di assunzione del personale analoghe a quelle previste per le scuole statali. È vietato il ricorso a prestazioni lavorative gratuite. Il Ministero dell'istruzione e del merito predispone, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di potenziamento dell'organico ispettivo, finalizzato a controlli periodici con cadenza almeno annuale.

5.1. Piccolotti.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le violazioni reiterate delle norme relative all'organizzazione didattica, alle assunzioni e al rispetto dei contratti collettivi comportano la revoca della parità scolastica, senza possibilità di riattribuzione per un periodo di almeno cinque anni.

5.2. Piccolotti.

ART. 6.

*Al comma 1, capoverso comma 5-*ter *sostituire le parole da:* è incrementata *fino alla fine del comma, con le seguenti:* , anche al fine di acquistare materiale scolastico di supporto ai libri di testo e abbonamenti per il trasporto, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Conseguentemente alla lettera a) *del medesimo capoverso comma 5-*ter*, sostituire le parole:* 1 milione di euro per l'anno 2025 *con le seguenti:* 3 milioni di euro per l'anno 2025,.

6.1. Orrico, Amato, Caso.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione del diritto allo studio, i libri di testo, ivi compresi quelli per i non vedenti, sono forniti gratuitamente alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, quanto a 397 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato, per l'anno 2025, di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.3. Caso, Amato, Orrico.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Il Ministero dell'istruzione e del merito assicura, nei limiti delle risorse disponibili, il potenziamento della formazione specialistica degli insegnanti di sostegno, anche attraverso corsi di aggiornamento periodici e percorsi abilitanti dedicati.

6.5. Piccolotti.

*Dopo il comma 1-*ter, *aggiungere i seguenti:*

1-*quater*. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato « Fondo per la dote educativa », con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, della « Dote educativa », quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*quater* si provvede:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per ciascun anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.6. Orrico, Amato, Caso.

*Dopo il comma 1-*ter, *aggiungere il seguente:*

1-*quater*. Per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti, ai genitori e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie emergenti e

dell'intelligenza artificiale, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato « Fondo per l'utilizzo consapevole delle tecnologie emergenti e dell'intelligenza artificiale » con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.7. Orrico, Amato, Caso.

ART. 6-*bis*.

Al comma 1, *alla lettera* a) *premettere la seguente:*

0a) al comma 121, primo periodo, dopo le parole: « annuale su posto vacante e disponibile » sono inserite le seguenti: « o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche »;.

Conseguentemente al comma 1 dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

a-bis) dopo il comma 121, è inserito il seguente:

« 121-*bis*. La Carta di cui al comma 121 è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni. Ai relativi oneri, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6-*bis*.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, lettera a), *al numero 1) premettere il seguente:*

01) Al primo periodo, dopo le parole: « del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile » sono inserite le seguenti: « e del docente con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, ivi incluso il personale educativo operante presso le istituzioni educative statali, come individuato dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ».

6-*bis*.2. Morfino, Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, lettera a), *al numero 1) premettere il seguente:*

01) al primo periodo, dopo le parole: « , del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile » sono inserite le seguenti: « e del docente con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche ».

6-*bis*.3. Caso, Amato, Orrico.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 7, le parole: « quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

b) all'articolo 16-*bis*, comma 9, le parole: « a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

c) all'articolo 16-*ter*, comma 10:

1) alla lettera *c)*, le parole: « quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107; » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

2) alla lettera *e)*, le parole: « quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. » sono sostituite con le seguenti: « quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6-*bis*.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

*Dopo l'articolo 6-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 6-*ter*.

(Fondo per l'insegnamento all'educazione affettiva e sessuale)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a promuovere:

a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

f) l'inserimento nel curricolo di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6-*bis*.01. Ascari, Caso, Orrico, Amato.

(Inammissibile)

*Dopo l'articolo 6-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 6-*ter*.

(Disposizioni urgenti in materia di istituzione del Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA))

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato « Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con DSA », con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con alunne e alunni, studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6-*bis*.02. Caso, Amato, Orrico.

(Inammissibile)

*Dopo l'articolo 6-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 6-*ter*.

(Disposizioni urgenti in materia di istituzione del Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA))

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, denominato « Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con DSA », con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle istituzioni universitarie statali e non statali riconosciute che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non supe-

riore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6-*bis*.03. Caso, Amato, Orrico.

(Inammissibile)

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei del personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato)

1. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è incrementato di 282,36 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.01. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei del personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato)

1. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è incrementato di 226, 56 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.02. Caso, Amato, Orrico.

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: scuole secondarie di primo e secondo grado statali, *inserire le seguenti:* predisposti con coinvolgimento di figure professionali competenti, quali psicologi scolastici o educatori e.

8.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, dopo le parole: disagio giovanile *inserire le seguenti:* , da attuare

con il coinvolgimento di psicologi, educatori e operatori socio-sanitari,.

8.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, dopo le parole: disagio giovanile *inserire le seguenti:* ivi comprese le dipendenze correlate al gioco d'azzardo,.

8.3. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, *sostituire le parole:* 1 milione *con le seguenti:* 5 milioni.

8.5. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione di euro *con le seguenti:* 2 milioni di euro.

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente periodo: Il medesimo Fondo è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.4. Amato, Caso, Orrico.

A*l comma 1, sostituire le parole:* Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 *con le seguenti:* Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.6. Amato, Caso, Orrico.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

1-*ter*. Il Fondo di cui al comma 1-*bis*, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psicoemotivo.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.7. Orrico, Amato, Caso.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Potenziamento dei servizi psico-pedagogici nelle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di promuovere il benessere psicologico, relazionale ed educativo degli studenti e sostenere la comunità scolastica nel contrasto ai fenomeni di disagio e dispersione scolastica, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell'istruzione e del merito favorisce l'attivazione presso le istituzioni scolastiche di servizi psico-pedagogici, assicurando la presenza di psicologi scolastici, educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti, nel rispetto delle competenze professionali previste dalla normativa vigente.

2. Le figure professionali di cui al comma 1 sono individuate ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 833, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, della legge 15 aprile 2024, n. 55 e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e operano in raccordo con i servizi sociosanitari territoriali e con le famiglie.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione delle scuole beneficiarie, nonché i parametri di distribuzione delle risorse finanziarie da destinare al potenziamento dei servizi psico-pedagogici.

8.01. Piccolotti.

ART. 9.

Al comma 2, *sostituire le parole:* Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *con le seguenti:* Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Al comma 2, sostituire le parole: Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *con le seguenti:* Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.2. Amato, Caso, Orrico.

ART. 9-*ter*.

Sopprimerlo.

9-*ter*.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

ART. 9-*quater*.

Sopprimerlo.

9-*quater*.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

ART. 10.

Al comma 1, *lettera* b), *sostituire le parole:* dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito *con le seguenti:* del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

ART. 10-*bis*.

*Dopo l'articolo 10-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 10-*ter*.

(Misure urgenti per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole nella zona rossa dei Campi Flegrei)

1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10-*bis*.01. Caso, Amato, Orrico.

*Dopo l'articolo 10-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 10-*ter*.

(Misure urgenti per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole nella zona d'intervento dei Campi Flegrei)

1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nella « zona di intervento » delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10-*bis*.02. Caso, Amato, Orrico.

*Dopo l'articolo 10-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 10-*ter*.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici)

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che hanno partecipato alla prova di accesso al corso intensivo di formazione secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto ministeriale dell'8 giugno 2023, n. 107 e che, alla luce delle irregolarità riscontrate durante lo svolgimento della suddetta prova, hanno proposto ricorso entro i termini di legge e hanno pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della stessa, sono ammessi di diritto, con

oneri a proprio carico, al corso intensivo di formazione ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale dell'8 giugno 2023, n. 107 e, in caso di superamento della prova finale, sono inseriti in un elenco graduato in coda alla graduatoria formatasi ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale dell'8 giugno 2023, n. 107, se, contestualmente all'iscrizione al corso, rinunciano a proseguire il contenzioso giurisdizionale con l'Amministrazione.

10-*bis*.03. Caso, Amato, Orrico.